REGIONE PIEMONTE BU7 17/02/2011

Codice DB1416

D.D. 15 ottobre 2010, n. 2733

Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.2.09, art. 57, comma 3. Proroga termini per l'esercizio del pascolo a quote superiori ai 1500 m. slm anno 2010.l

Considerato che il Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.02.2009, all'art. 57, comma 2 stabilisce che il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, oltre i 1.500 m. s.l.m., dal 15 maggio al 15 ottobre;

considerato inoltre che lo stesso Regolamento all'art. 57, comma 3 stabilisce che, in funzione dell'andamento climatico stagionale la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati;

tenuto conto che le temperature al di sopra della media stagionale consentono che lo scaricamento dei pascoli possa avvenire qualche giorno oltre il limite stabilito, senza arrecare danno alla cotica erbosa;

ritenuto pertanto possibile posticipare, per la corrente stagione autunnale, il termine del periodo per il pascolo per quote superiori ai 1500 metri s.l.m.;

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 e sue modifiche e integrazioni; vista la Legge regionale 23/08;

## determina

di posticipare per la corrente stagione autunnale il termine del periodo di pascolo fissato dall'art. 57, comma 2 del Regolamento forestale, per quote superiori ai 1500 metri s.l.m, fino al 30 ottobre 2010.

Il Dirigente Franco Licini